

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO
“SCUOLA SUPERIORE DI ECONOMIA”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLA SCUOLA IL 29/11/06

Art. 1 - Istituzione.

1. Presso l'Università “Ca' Foscari” di Venezia, su proposta del Dipartimento di Economia e direzione aziendale, del Dipartimento di Matematica applicata, del Dipartimento di Scienze economiche e del Dipartimento di Statistica, è istituita la Scuola di Dottorato denominata “SCUOLA SUPERIORE DI ECONOMIA” (SSE).

Art. 2 - Obiettivi e finalità della Scuola.

1. La Scuola promuove la formazione di terzo livello nelle discipline di area aziendale, economica e quantitativa. Essa intende fornire le competenze necessarie per svolgere sia attività di ricerca e sviluppo sia attività professionali di alta qualificazione in tutti i settori dell'economia, presso le università, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, nello spazio europeo ed internazionale.

2. La Scuola persegue i seguenti obiettivi:

- a) collocarsi all'interno di una vasta e qualificata comunità scientifica;
- b) valorizzare e promuovere l'attività di ricerca degli studenti anche mediante l'erogazione di borse per la ricerca o assegni di ricerca per i più meritevoli;
- c) favorire stretti rapporti con le realtà produttive al fine di inserire alte competenze di ricerca nel contesto economico e sociale del territorio;
- d) favorire l'internazionalizzazione, offrendo strumenti di promozione delle collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali per i corsi di Dottorato della Scuola e per tutta la ricerca di Ateneo.

Art. 3 - Gestione della Scuola.

1. La gestione organizzativa della Scuola è attribuita dal Consiglio della Scuola fra i Dipartimenti di cui all'art. 1.

2. La gestione contabile della Scuola è attribuita alla Sezione Formazione Post Lauream e Permanente. Ad essa sono demandate anche le seguenti attività:

- a) segreteria degli organi delle Scuole (Consiglio della Scuola e Comitato Scientifico), inclusa attività di segretario verbalizzante;
- b) supporto alle relazioni con il territorio e con il sistema economico, sociale e produttivo nazionale ed internazionale;
- c) supporto nell'attività di reperimento dei finanziamenti;
- d) pubblicizzazione dei corsi;
- e) supporto nelle elezioni dei componenti degli organismi delle Scuole;
- f) supporto nelle relazioni internazionali delle Scuole;
- g) supporto nei processi di valutazione da parte degli studenti delle attività delle Scuole;
- h) monitoraggio degli sbocchi professionali dei dottori di ricerca.

3. I fondi di cui dispone la Scuola sono contabilizzati nel bilancio dell'Università e sono gestiti dall'amministrazione centrale in un apposito capitolo di bilancio.

Specifiche voci di spesa del bilancio della Scuola possono essere versate nei bilanci dei dipartimenti facenti parte la Scuola per il pagamento di spese di modica entità, limitatamente al budget attribuito.

4. Il Direttore della Scuola è il responsabile della gestione amministrativa di tutti i fondi attribuiti alla Scuola. Il ruolo di controllo contabile è esercitato dal Dirigente responsabile del capitolo di competenza e dal Direttore di Ragioneria.

5. Per perseguire i suoi obiettivi, mediante apposita convenzione, la Scuola si avvale della collaborazione e del sostegno della Fondazione Scuola di Studi Avanzati in Venezia (Fondazione SSAV), costituita dall'Università "Ca' Foscari" di Venezia, dall'Università IUAV di Venezia, dalla Venice International University e dalla Fondazione di Venezia.

Art. 4 - Organi della Scuola.

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio della Scuola;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei docenti della Scuola;
- e) i Coordinatori dei dottorati.

Art. 5 - Il Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) organizza e coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
- c) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere;
- d) presenta annualmente ai competenti organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola tra i suoi componenti in servizio in qualità di docenti di prima fascia. Il mandato di Direttore della Scuola ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

3. Il Direttore nomina un Vice-direttore tra i componenti del Consiglio della Scuola in servizio quali docenti, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento e che lo coadiuva anche mediante deleghe.

4. La carica di Direttore della Scuola è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore vicario, Preside, Presidente di Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento.

Art. 6 - Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è l'organismo di gestione. Svolge funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività della Scuola.

2. Il Consiglio rappresenta tutte le componenti di tutti i Dottorati della Scuola, nel rispetto delle rispettive competenze.

3. Fanno parte del Consiglio della Scuola:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti proponenti la Scuola o altri docenti del Dipartimento da essi delegati;
 - b) il direttore della Fondazione SSAV o suo delegato;
 - c) i Coordinatori dei Dottorati;
 - d) un rappresentante dei dottorandi iscritti alla Scuola;
 - e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti proponenti.
4. Il Consiglio della Scuola è presieduto dal Direttore. Il rappresentante dei dottorandi ed il rappresentante del personale tecnico amministrativo hanno funzioni consultive.
5. Le modalità di designazione ed elezione delle componenti sono le seguenti:
 - a) il Direttore è eletto con maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto;
 - b) i Coordinatori dei corsi di Dottorato sono designati dai Dipartimenti di riferimento;
 - c) il rappresentante del personale tecnico amministrativo è eletto tra il personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Scuola in servizio alla data dell'1 novembre. L'elezione è convocata dal Decano del personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti afferenti nel periodo tra l'1 novembre ed il 31 dicembre, con modalità autogestite. L'elettorato attivo e passivo è costituito dal personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato o determinato con contratto almeno semestrale nell'arco dell'anno di riferimento. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta;
 - d) il rappresentante dei dottorandi è eletto tra gli studenti regolarmente iscritti all'1 novembre. L'elezione è convocata dal Decano dei dottorandi iscritti nel periodo tra l'1 novembre ed il 31 dicembre, con modalità autogestite. Il rappresentante dei dottorandi dura in carica un anno ed è rieleggibile al massimo per tre anni consecutivi. La cessazione dello status di studente regolarmente iscritto comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. Il Consiglio della Scuola esercita le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Direttore della Scuola;
 - b) propone al Rettore la composizione del Comitato scientifico;
 - c) ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola;
 - d) formula il progetto formativo complessivo della Scuola, inclusi la didattica comune ed i criteri per la formulazione dei giudizi sull'attività dei dottorandi;
 - e) nomina il Collegio dei docenti della Scuola;
 - f) determina le linee di attività della Scuola;
 - g) definisce le modalità di ammissione alla Scuola, fissando i criteri generali per la valutazione dei titoli e la loro ponderazione;
 - h) propone al Rettore la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati all'ammissione ai corsi della Scuola;
 - i) fissa ogni anno i periodi designati per l'esame finale e propone al Rettore la commissione giudicatrice ad esso preposta;
 - l) comunica al Consiglio di Facoltà l'impegno didattico dei docenti nei corsi dei Dottorati, valutato ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici ed organizzativi;
 - k) approva e promuove gli obiettivi formativi della Scuola;
 - m) discute ed approva la relazione consuntiva e programmatica, di cui all'art. 6 comma 1, lett. d, predisposta dal Direttore;
 - n) definisce, in base alle specifiche tipologie dei corsi di dottorato, valutazioni di cadenza almeno semestrale sul profitto di ciascun dottorando ai fini del proseguimento del corso, dell'ammissione all'anno successivo e del mantenimento della borsa del medesimo;

o) individua per ogni corso di dottorato i docenti di cui all'art. 11, comma 5.

7. Il Consiglio della Scuola può delegare alcune delle sue funzioni al Direttore della Scuola o ad una Giunta esecutiva composta dal Direttore della Scuola e dai Coordinatori dei Dottorati.

8. Il Direttore e i membri del Consiglio della Scuola non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di dottorato o Dottorato di ricerca in Italia.

Art. 7 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organismo di indirizzo e di garanzia scientifica della Scuola. Promuove i collegamenti con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca. E' formato da esperti nei settori scientifici e formativi della Scuola.

2. Esso è composto:

- a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;
- b) dai Coordinatori di ciascun Dottorato;
- c) da almeno tre, fino ad un massimo di 7, docenti ed esperti stranieri di chiara fama scientifica internazionale nelle aree disciplinari o nelle tematiche di ricerca di riferimento, nominati dal Consiglio della Scuola.

Il Comitato, con decorrenza dall'anno della sua prima istituzione, è rinnovato alla scadenza del triennio accademico; per i componenti di cui al punto c) il mandato è rinnovabile senza limiti.

Art. 8 - Il Collegio dei docenti della Scuola

1. Il Collegio dei docenti della Scuola è l'organismo formativo. E' presieduto e convocato dal Direttore.

2. Il Collegio dei docenti della Scuola esercita le seguenti funzioni:

- a) approva i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, su proposta dei rispettivi Coordinatori;
- b) decide il calendario dell'attività accademica, su proposta del Direttore;
- c) dichiara l'equipollenza o meno del titolo di studio conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato, su proposta dei rispettivi Coordinatori;
- d) assegna un tutore a ciascun dottorando per l'anno in corso;
- e) definisce i percorsi didattici e di ricerca dei dottorandi e sottopone gli stessi a valutazione annuale ai fini dell'ammissione all'anno successivo;
- f) dispone per l'eventuale impiego dei dottorandi in una limitata attività didattica, quale seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato;
- g) autorizza i dottorandi a recarsi presso enti, università, centri esteri di ricerca nell'ambito delle attività programmate all'estero approvate per il Dottorato, su proposta dei rispettivi Coordinatori;
- h) approva la dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca dei dottorandi stesa dal tutore;
- i) approva le valutazioni almeno semestrali di cui all'art. 6, comma 6.l);
- k) a conclusione del triennio di corso, elabora la relazione finale sulle attività svolte dai dottorandi;
- l) esprime il giudizio sul lavoro di Tesi del dottorando ai fini della valutazione nell'esame finale, basandosi sulle dettagliate relazioni individuali di tre docenti (di

cui almeno due membri del Collegio) che congiuntamente firmano la tesi.

3. Le funzioni di cui ai punti c), f), g), possono essere delegate ad una Giunta esecutiva composta dal Direttore della Scuola e dai Coordinatori dei Dottorati.

Art. 9 - Il Coordinatore del Dottorato

1. Il Coordinatore del dottorato:

- a) sovrintende al funzionamento del Dottorato;
- b) attesta l'inizio dell'attività per ciascun dottorando e comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del dottorando;
- c) designa un sostituto per i casi di assenza o di impedimento.

2. Il Coordinatore è designato dal Dipartimento di riferimento tra i componenti in servizio in qualità di docenti di prima fascia presso tutti i Dipartimenti della Scuola. Il mandato di Coordinatore ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

3. La carica di Coordinatore di dottorato è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore vicario, Preside, Presidente di Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento.

Art. 10 - I tutori

1. I tutori svolgono attività di indirizzo durante il primo anno di corso del dottorando e successivamente funzioni di supervisor della sua attività di ricerca.

2. I tutori sono individuati dal Collegio dei docenti tra i docenti dell'Ateneo e delle altre sedi consorziate, con una documentata produzione scientifica, nell'ultimo quinquennio, nell'area di riferimento del Dottorato.

3. Il numero dei tutori è proporzionato al numero degli iscritti. In particolare, un docente non può essere tutore di più di due studenti per anno di corso, salvo motivata deroga concessa dal Direttore della Scuola.

Art. 11 - Articolazione in corsi della Scuola

1. La Scuola si articola in corsi di dottorato. Ogni corso deve prevedere almeno tre borse triennali finanziate.

2. L'istituzione di un corso deve essere giustificata da adeguate motivazioni scientifico e culturali e deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio. Tutti i corsi di dottorato della scuola devono soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 2 del D.M. 8 maggio 2001, n. 115.

3. I titoli di dottore di ricerca rilasciati dalla scuola di dottorato sono contrassegnati dalla denominazione dello specifico dottorato.

4. Il Consiglio della Scuola decide l'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato per ogni ciclo, su proposta dei consigli dei dipartimenti afferenti alla Scuola. La Scuola attiva i corsi di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) programma formativo comune fra tutti i corsi di dottorato attivati nella stessa area disciplinare per almeno i due terzi del primo anno di corso; il programma formativo prevede nei tre anni di corso almeno 120 ore di didattica frontale;
- b) adozione di criteri e metodi di selezione degli studenti comuni fra tutti i corsi di dottorato, con una commissione unica di valutazione composta da due componenti per ciascun dottorato attivato;
- c) adozione di criteri e metodi di accertamento delle competenze acquisite dagli studenti e di passaggio agli anni successivi comuni fra tutti i corsi di dottorato;
- d) adozione di criteri e metodi di valutazione della prova finale comuni fra tutti i corsi di dottorato;
- e) inserimento della struttura promotrice in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, da realizzarsi anche mediante gli specifici programmi dei corsi di dottorato e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata;
- f) presenza di responsabili di dottorato con dimostrata qualificazione ed esperienza didattica e scientifica;
- g) coinvolgimento a tempo pieno dei dottorandi, con previsione di programmi di didattica strutturata e di periodi predeterminati di frequenza di attività formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali, con adeguato incremento dell'ammontare delle borse per i periodi di effettiva permanenza all'estero;
- h) obbligo di assegnare almeno il 50 per cento delle borse di dottorato di ricerca a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere, mediante adeguata pubblicizzazione dei bandi e procedure pubbliche di selezione comparativa dei candidati;
- i) capacità della struttura promotrice dell'iniziativa, e/o degli organismi con i quali essa collabora, di assicurare la residenzialità dei dottorandi e dei ricercatori per i periodi in cui gli stessi sono impegnati nei relativi programmi;
- k) disponibilità di personale docente e ricercatore o a contratto assegnato, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati, alla realizzazione dei programmi di formazione e di ricerca.

5. Ogni corso di dottorato deve prevedere un numero di docenti non inferiore a 10 nell'area disciplinare di pertinenza del corso stesso, con funzioni didattiche e di tutorato scientifico.

6. Su delibera del dipartimento di riferimento ciascun dottorato può dotarsi secondo proprie modalità di un Consiglio Didattico di Dottorato che abbia funzioni di orientamento delle scelte didattiche da proporre alla Scuola e di coordinamento con le sedi consorziate. Il Consiglio Didattico di Dottorato è nominato dal dipartimento di riferimento del dottorato stesso e resta in carica tre anni.

Art. 12 - Modalità d'accesso

1. Il Rettore dell'Ateneo, sentito il Consiglio della Scuola che indica membri effettivi e supplenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati e il docente ordinario (o in assenza di un ordinario, l'associato) che la presiede.

2. La commissione è tenuta a concludere la valutazione comparativa dei candidati entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Decorsi i 60 giorni la commissione che non abbia concluso i lavori decade ed il Rettore nomina una nuova commissione su proposta del Coordinatore del dottorato. Possono accedere al concorso di dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto

con il D.M. n. 509/99 o di Laurea specialistica del nuovo ordinamento o di titolo accademico conseguito all'estero e giudicato equipollente dalla Commissione.

3. Il numero minimo di posti per ciascun Dottorato non può essere inferiore a quattro. Sono ammessi al Dottorato i candidati idonei in base alla posizione in graduatoria sino ad esaurimento dei posti a disposizione.

4. Il bando di concorso per l'ammissione, che dovrà essere emanato dal Rettore dell'Ateneo, entro il mese di aprile di ciascun anno, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e viene comunicato al MIUR. E' prevista la pubblicizzazione del bando in lingua inglese. Il bando deve comunque indicare:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
- c) il contributo per l'accesso al concorso;
- d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- e) i requisiti richiesti per l'ammissione;
- f) le modalità di svolgimento di eventuali prove di ammissione;
- g) la lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza.

5. Il Consiglio della Scuola stabilisce le modalità (prove d'esame e/o valutazione titoli) di ammissione al Dottorato, intese a verificare le capacità del candidato nell'esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. Il candidato può svolgere le prove in una delle lingue straniere previste dal bando di concorso. Il diario delle eventuali prove è affisso all'Albo dell'Ateneo e comunicato al candidato con almeno 15 giorni di preavviso.

Art. 13 - Obiettivi formativi, durata e programma degli studi

1. Il Dottorato richiede la frequenza di corsi avanzati e lo svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti della Scuola.

2. L'inizio di ciascun corso di dottorato è previsto a settembre di ogni anno. La durata del Dottorato ai fini del conseguimento del titolo non può essere inferiore a tre anni accademici.

3. L'attività didattica prevede corsi, cicli di seminari o attività di laboratorio per un ammontare di tempo non inferiore a 300 ore complessive. Il dottorando è sottoposto a verifiche almeno semestrali del profitto e dei risultati della sua ricerca.

4. L'impegno dei docenti nei corsi del Dottorato fa parte del carico didattico stabilito dal Senato Accademico per ogni fascia di docenza. Il Consiglio della Scuola propone l'impegno alle Facoltà di afferenza dei docenti.

5. Le proposte di consorzio e le relative attività sono istruite dal Direttore o suo delegato ed approvate dal Consiglio della Scuola, sentito il Comitato Scientifico.

6. Tutte le attività di co-tutela sono istruite dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio della Scuola, sentito il Comitato Scientifico.

Art. 14 – Borse di studio

1. Almeno metà delle borse di dottorato di ricerca deve essere obbligatoriamente assegnato a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere.

2. La durata dell'erogazione della borsa di studio è di tre anni accademici. Su proposta del Coordinatore del Dottorato, il Consiglio della Scuola può consentire per ragioni di approfondimento della ricerca che l'ammissione all'esame finale avvenga nell'anno accademico successivo. Pur non risultando iscritto all'Ateneo, lo studente in proroga di tesi gode degli stessi servizi previsti per gli altri studenti, senza corresponsione di contributo alcuno.

3. Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di studio sono conteggiati anche gli anni in cui il dottorando ha goduto della borsa di studio presso altri Dottorati sia dell'Ateneo che di altre università, senza conseguimento del titolo. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

4. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La borsa di studio è erogata con rate anticipate di cadenza bimestrale.

5. In caso di esclusione dal Dottorato su delibera del Consiglio Scientifico o di rinuncia all'iscrizione, per motivate cause di forza maggiore, la borsa di studio non sarà più erogata a partire dalla rata in cui è intervenuta l'interruzione. Tutte le altre situazioni di interruzione anticipata del corso di dottorato comportano la revoca dell'intera borsa di studio, comprensiva delle rate eventualmente già erogate.

6. In tutti i casi previsti al precedente punto 5., il budget assegnato alla Scuola per il finanziamento delle borse resta a disposizione della Scuola. Il Consiglio della Scuola delibera sull'uso di tali fondi per il finanziamento di altre borse di dottorato di ricerca (anche con compartecipazione esterna), o di assegni di ricerca, o di borse di ricerca ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera b.

Art. 15 – Conseguimento del titolo

1. Il Consiglio della Scuola fissa all'inizio di ogni anno accademico i periodi in cui si svolgerà l'esame finale scegliendo di norma due date distinte, preferibilmente equispaziate nel corso dell'anno.

2. Almeno 60 giorni prima della data fissata per un esame finale, il Consiglio della Scuola propone al Rettore dell'Ateneo, ai fini della nomina, le commissioni giudicatrici ed i relativi presidenti.

3. La commissione è composta da tre membri scelti fra docenti o universitari di qualsiasi fascia (inclusi ricercatori), scienziati di chiara fama e tecnici di alta qualificazione scientifica (ad esempio, membri dell'Ufficio Studi della Banca Centrale Europea) nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Dottorato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

4. Le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro i 60 giorni successivi alla data prevista dal Consiglio Scientifico del dottorato per la consegna della Tesi. I componenti dimissionari sono sostituiti dal Rettore su proposta del Direttore. Decorso il termine di cui sopra, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova commissione su proposta del Direttore.

5. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta in ciascuno degli anni accademici successivi, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.

6. La Tesi finale può essere redatta anche in lingua diversa dall'inglese o dall'italiano, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

7. Entro 90 giorni prima della data prevista per l'esame finale, il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di ammissione all'esame finale. Nei successivi 30 giorni, il Collegio dei Docenti valuta la domanda e si pronunzia sull'ammissibilità del candidato all'esame finale. In caso positivo, almeno 60 giorni prima dell'esame finale il candidato deve consegnare alla Scuola tre copie cartacee della Tesi di dottorato e una copia conforme in PDF, ai fini della trasmissione ai componenti della commissione giudicatrice, tutte controfirmate dal Tutore, da altri due docenti e dal Coordinatore del dottorato. Almeno due delle prime tre firme devono appartenere a membri del Collegio dei docenti della Scuola. La Scuola trasmette a ciascuno dei commissari una copia della tesi corredata dal dossier sui cui si basa il giudizio di ammissione del Collegio dei Docenti.

9. La data ed il luogo d'esame sono comunicati direttamente ai dottorandi con un preavviso minimo di venti giorni. Successivamente al rilascio del titolo l'Ateneo cura il deposito di copia della Tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

10. In aggiunta al titolo di Dottore di ricerca, il titolo di Doctor Europæus è rilasciato dall'Ateneo quando sussistono le seguenti quattro condizioni:

a) giudizio positivo sul lavoro di Tesi accordato da almeno due referee di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'U.E., diversi dal Paese ove è iscritto il candidato;

b) presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese diverso dal Paese ove è iscritto il candidato;

c) difesa della tesi in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato;

d) la Tesi di Dottorato è il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. (diverso dal Paese ove è iscritto il candidato).

Il titolo di Doctor Europæus consiste in un certificato di European Doctorate allegato in aggiunta al titolo di Dottore di ricerca rilasciato dall'Ateneo.

Art. 16 - Diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi

1. Il Consiglio Scientifico del dottorato propone al Rettore dell'Ateneo l'esclusione dell'iscritto al Dottorato in caso di:

a) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;

b) mancato superamento delle verifiche previste;

c) motivato giudizio negativo sull'attività svolta, che può essere pronunciato dal Consiglio Scientifico del dottorato in qualsiasi momento dell'anno accademico.

2. Il dottorando deve svolgere durante il corso di dottorato un periodo di attività di ricerca, perfezionamento e formazione, presso università, istituti di ricerca e/o scientifici, laboratori stranieri o internazionali.

3. E' ammessa la sospensione dei corsi esclusivamente per maternità o paternità, per servizio militare o per grave malattia documentata sino ad un massimo di un anno. In

tali casi, il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno accademico successivo.

Art. 17 - Norme transitorie

1. Il presente regolamento è approvato dai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola e ratificato dal Senato Accademico.

2. Al momento dell'istituzione, la Scuola comprende i seguenti corsi di dottorato:

a) Ph.D. in Business (Dottorato in Economia Aziendale)

b) Ph.D. in Economics (Dottorato in Economia)

I relativi Dipartimenti di riferimento sono il Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale ed il Dipartimento di Scienze Economiche.

3. Il regolamento ha attuazione a partire dall'a.a. 2006/2007.

4. Successivamente alla ratifica del Regolamento della Scuola, la prima riunione del Consiglio della Scuola è convocata e presieduta dal professore di ruolo di prima fascia più anziano nel ruolo tra i membri del Consiglio, ai fini dell'elezione del Direttore della Scuola.

5. In fase di primo avvio della Scuola, l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dei dottorandi, ai sensi dell'art. 6 comma 5, è prevista nei sessanta giorni successivi l'approvazione del Regolamento di cui al punto precedente.